



## Provincia di Modena

Area Tecnica

### Determinazione numero 1047 del 17/06/2022

**OGGETTO: ISA VENTURI DI MODENA, SEDE DI VIA BELLE ARTI. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'ESEDRA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI RESTAURO FACCIATA PRINCIPALE E CONTROFACCIATA CAT OG2 IMPRESA ANDERLINI LUCIANO SRL.**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale n. 411 del 23/12/2019 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 695.301,57 di cui € 450.971,43 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 204.493,80), € 116.139,90 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 128.190,24 per somme a disposizione.

Con Determinazione n. 433 del 26/03/2021, si approvavano le opzioni contrattuali ex art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016, per l'importo di € 212.452,09 e il nuovo quadro economico di importo complessivo pari ad Euro 955.301,57, di cui € 450.971,43 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 204.493,80), € 116.139,90 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 175.738,15 per somme a disposizione.

Gli interventi in oggetto venivano affidati, in esito a procedura negoziata ai sensi del DL 76/2020 art. 1 comma 2 lettera b), con Determinazione Dirigenziale n. 730 del 21/05/2021, all'impresa EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL, con sede in Via Duca degli Abruzzi 40 - 64046 - Montorio al Vomano (TE) - C.F. e P.ta IVA 00228000675, per un importo contrattuale netto di € 459.915,42 di cui € 343.775,52 per lavori e € 116.139,90 per oneri di sicurezza (impegnati al cap. 2697 del peg 2022 ).

Con determinazione n. 1940 del 14/12/21 è stata concessa, su richiesta dell'appaltatore, una proroga contrattuale di 70 gg che ha fissato il nuovo termine per la conclusione dei lavori al 23/02/2022. Con determinazione n.333 del 07/03/2022 si approvava la prima perizia di variante ai sensi comma 1 lett. c) e comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016, oltre a quanto previsto nei documenti di gara (ai sensi del comma 1 lett.a), che aumentava l'importo contrattuale di € 39.356,19 per un importo aggiornato di € 499.271,62, oltre opzioni; successivamente, con determinazione n. 541 del 06/04/2022 si concedeva, su istanza dell'appaltatore, un'ulteriore proroga contrattuale di 20 gg che fissava al 03/05/2022 il nuovo termine di esecuzione; con determinazione n. 919 del 27/05/2022 si approvava una nuova modifica contrattuale in parte ai sensi del comma 1 lett. a) (modifiche già previste come opzioni nei documenti di gara) e in parte ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, con concessione di ulteriori 82 gg (nuovo termine 29/08/2022) e con un incremento per le nuove lavorazioni di € 194.862,21 oltre a € 28.056,97 per oneri, per un totale di € 222.919,18, che aggiorna l'importo contrattuale a € 722.190,79

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 19 luglio 2021 sotto le riserve di legge ed il relativo contratto stipulato in data 21/01/2022 con rep. n. 29041.

Con dichiarazione di rettifica assunta agli atti dell'ente con prot. 20495 del 16/06/2022 e che con il presente atto si approva, il D.L. Arch. Paola Vincenzi riclassificava le lavorazioni inerenti il ripristino degli intonaci di facciata che, per mero errore materiale, venivano indicate nella perizia n. 2 approvata con la suddetta determinazione n. 919/22, come appartenenti alla categoria OS2-A assegnandole invece alla categoria prevalente OG2, con conseguente rideterminazione degli importi delle due categorie previste negli elaborati di progetto ( € 524.780,23 comprensivo di € 141.570,57 per oneri per la categoria prevalente OG2 ed € 197.410,36 di cui € 8.452,34 per oneri per la categoria scorporabile OS2-A) e delle quote subappaltabili delle stesse.

Si da atto che tale rettifica non comporta in alcun modo una modifica dell'importo contrattuale di € 722.190,79, né complessivo di € 955.301,57, che rimangono pertanto invariati, come approvati con la suddetta determinazione n. 919/22.

In data 16/06/2022 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 20408 di pari data, a termini della quale l'impresa appaltatrice EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di restauro facciata principale e controfacciata dell'istituto Venturi, rientranti nella categoria prevalente OG2 all'impresa ANDERLINI LUCIANO SRL con sede in Modena via Papa Giovanni XXIII n. 1 Cod. Fisc. e P.IVA 02625960360, per un importo di € 85.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 8.803,43 per oneri relativi alla sicurezza.

Accertato tramite consultazione on-line sul sito istituzionale della Prefettura di Modena che l'impresa subappaltatrice è iscritta nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List provinciale" per gli Ulteriori settori di cui all'Ordinanza n. 91/2012 del Commissario delegato alla ricostruzione post sisma nel settore "Demolizione di edifici ed altre strutture , sistemazione del terreno per il cantiere edile" con provvedimento n. 92303 del 04/12/2020 attualmente in corso di aggiornamento.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, l'impresa aggiudicataria:

- ☐ ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ☐ ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ☐ ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente l'impresa subappaltatrice consistente in:
  - dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal DM n. 154 del 22 Agosto 2017 del Ministero dei Beni culturali e del Turismo, nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
  - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura ;
  - contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010;
  - Piano Operativo di Sicurezza.

Considerato che ai sensi dell'art.105 comma 18 del D.Lgs.n. 50/2016, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dall'arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l' autorizzazione;

Precisato :

-che la lettera invito ha disposto il pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto gli affidatari devono comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento; che i pagamenti dei subappaltatori verranno effettuati come previsto dalle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016 e indicate nel dispositivo del presente atto;

- che ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:

- l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con un ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
- gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
  - che ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:
- l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 17 del medesimo articolo;
- ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016, dal capitolato e dalle norme di gara, il subappalto della categoria prevalente OG2 non può superare la quota del 40 % dell'importo complessivo del contratto.

Per i lavori in oggetto tale quota, tenuto conto delle modifiche contrattuali intervenute ed approvate con le succitate determinazioni n. 333/22 e 919/22, corrisponde ad € 209.912,09 (mentre l'importo subappaltabile della categoria OS2-A viene aggiornato ad € 59.223,17), pertanto con il presente subappalto di € 85.000,00 e a seguito del precedente subappalto già autorizzato, resta disponibile per eventuali ulteriori subappalti un importo di € 115.608,86.

Si dà atto che l'affidatario è in possesso dei requisiti speciali tecnico organizzativo economici previsti dall'art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 e dalla specifiche norme di settore per avere svolto lavori analoghi nell'ultimo quinquennio, è iscritto alla CC.I.A.A. competente con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richieste, che i controlli sulla ditta subappaltatrice sono attualmente in corso da parte dell'U.O. Contratti e che non ha partecipato alla procedura di affidamento come previsto dall'art. 105 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/16.

Il Responsabile del procedimento è la Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

## DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di approvare la rettifica alla perizia di variante n. 2, assunta agli atti con prot. n. 20495 del 16/06/2022, che non modifica in alcun modo l'importo contrattuale nè complessivo già approvati con la determinazione n. 919/22 ma che comporta una riclassificazione della categoria delle lavorazioni inerenti il ripristino degli intonaci di facciata, oggetto della presente richiesta di subappalto;
- 2) di autorizzare l'impresa EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL, con sede in Via Duca degli Abruzzi 40 - 64046 - Montorio al Vomano (TE) - C.F. e P.ta IVA 00228000675 a subappaltare all'impresa **ANDERLINI LUCIANO SRL con sede in Modena via Papa Giovanni XXIII n. 1 Cod. Fisc. e P.IVA 02625960360 i lavori di restauro facciata principale e controfacciata sede istituto Venturi sede di via Belle Arti** rientranti nella categoria prevalente OG2 per un importo complessivo di € **85.000,00** I.V.A. esclusa di cui € 8.803,43 per oneri relativi alla sicurezza;
- 3) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INAIL\_33412372 del 13/06/2022 valido fino al 11/10/2022 ;
- 4) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni nella categoria richiesta in quanto ha svolto lavori analoghi nel quinquennio antecedente e che non ha partecipato alla procedura di affidamento, come previsto dall'art. 105 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/16 ;
- 5) di subordinare l'efficacia della presente autorizzazione all'esito dei controlli sulle autodichiarazioni prodotte in sede di gara dall'impresa subappaltatrice relativi al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 ,attualmente in corso da parte dell'U.O. Contratti;
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e come disposto dalla lettera d'invito il pagamento al subappaltatore verrà corrisposto direttamente dall'amministrazione previa comunicazione da parte dell'appaltatore della parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Inoltre, come previsto dalle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016, al subappaltatore compete di trasmettere alla Provincia copia della fattura relativa ai lavori eseguiti, fattura che dovrà obbligatoriamente essere intestata all'appaltatore senza addebito di I.V.A. (in applicazione del regime c.d. "reverse charge" ex art. 17 del D.P.R. n.633/1972) e non alla stazione appaltante come in precedenza. Sul certificato di pagamento saranno, quindi, indicati l'importo totale del SAL e, in detrazione, oltre alle consuete ritenute di legge, l'importo liquidato al subappaltatore. L'IVA e le ritenute di legge da applicare sono calcolate sull'importo totale del SAL e devono essere applicate al solo appaltatore; tutti i pagamenti (in acconto o a saldo) all'appaltatore e al subappaltatore sono subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva (DURC) su entrambi i soggetti;
- 7) di dare atto che la ditta subappaltatrice Anderlini Luciano risulta iscritta alla c.d. white list della Prefettura di Modena per gli Ulteriori settori di cui all'Ordinanza n. 91/2012 del Commissario delegato alla ricostruzione post sisma nel settore "Demolizione di edifici ed altre strutture ,sistemazione del terreno per il cantiere edile"con provvedimento n. 92303 del 04/12/2020 attualmente in corso di aggiornamento;
- 8) di dare atto che il codice CIG è 86759769E1 e il codice C.U.P. è G94H16000150004;
- 9) di dare atto che – detratto il presente subappalto - residuano € 115.608,86 come importo limite subappaltabile della categoria prevalente OG2;
- 10) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL, alla Ditta subappaltatrice ANDERLINI LUCIANO,al D.L. e all'Ufficio contabilità straordinaria per quanto di rispettiva competenza;
- 11) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area amministrazione trasparente sezione Provvedimenti come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
- 12) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 06-06-02 F703 (rif. Arch. 286).

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)